

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 237 DEL 17/03/2025**

OGGETTO

FORNITURA CARBURANTI DA AUTOTRAZIONE STIPULATO PER LE AREE NON
COPERTE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'A.Q. "FUEL CARD 3"

RDP/RUP: MERLO ALESSANDRO

Dirigente: BUSSEI VALERIO

Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio

IL DIRIGENTE

Premesso che con Decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2025 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

Richiamati:

- il D.Lgs. 21 marzo 2023 n. 36, Codice degli appalti e contratti;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali, e s.m.i.;
- il vigente Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione di Consiglio provinciale n. 22 del 28/09/2023, in vigore dal 1 novembre 2023;

Premesso che:

- occorre garantire il rifornimento di carburanti per i veicoli di proprietà dell'Ente per non interrompere l'attività istituzionale della stessa, in particolare in materia di manutenzione e sorveglianza stradale e di Polizia Provinciale;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1049/2024 la Provincia ha aderito all'Accordo Quadro "Fuel Card 3" (CIG Master B0A884ADF4) avente per oggetto la fornitura di carburanti per autotrazione (benzina, gasolio e GPL) mediante carte carburanti, per il periodo 01/01/2025 – 31/10/2027, stipulato tra CONSIP S.p.A. e la società Italiana Petroli S.p.A. P.IVA 00051570893 - CIG B46A64B99B;
- in esecuzione all'adesione di cui sopra è stato emesso pertanto, mediante la piattaforma "acquistinretepa.it" del MEPA di CONSIP, l'Ordinativo di Fornitura n. 8183990 del 13/11/2024 riguardante la fornitura di carburanti (benzina, gasolio, GPL) per i veicoli della Provincia fino al 31/10/2027;
- la rete di distributori della Italiana Petroli S.p.A. (titolare del marchio di carburanti IP) non garantisce un'adeguata copertura del territorio provinciale, poiché nel territorio compreso tra la viabilità pedecollinare e il crinale appenninico (territorio di competenza del cosiddetto "Reparto Sud" del servizio provinciale di manutenzione stradale) risultano attivi solamente n° 3 (tre) punti di erogazione di carburante IP, come risulta sia nella documentazione ufficiale dell'accordo quadro di cui sopra, disponibile sul sito "acquistinretepa.it" del MEPA di Consip, sia sul sito internet ufficiale della società Italiana Petroli S.p.A.;
- per i rifornimenti di carburante dei veicoli e mezzi adibiti a sorveglianza e manutenzione stradale e di polizia locale che operano nella area appenninica in generale, e in modo particolare a Ovest delle SP63 e della SS63 (quadrante Sud-Occidentale), non risulta economicamente conveniente utilizzare l'Accordo Quadro sopra citato, in quanto la distanza tra il luogo di ricovero dei veicoli suddetti (località Ramiseto) e il distributore di carburante IP più vicino è di circa 29 Km;

Visti:

- il Regolamento provinciale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.22 del 28/09/2023;
- la Circolare n. 3 disposta dal Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, con proprio atto n. 656 del 23/11/2023;

Dato atto che:

- la U.O. Contenzioso e trasporti, competente per la gestione del parco veicoli dell'Ente, ha verificato la presenza, nel territorio appenninico di cui sopra, di distributori di carburante per autotrazione delle principali società presenti sul territorio provinciale, riscontrando quanto sotto specificato, al fine di individuare quella con la più ampia rete di distribuzione a cui affidare la fornitura di carburante per autotrazione, integrativa rispetto a quella prevista dall'Accordo Quadro "Fuel Card 3", per i mezzi operanti nell'area in questione, fino al 31/10/2027 (data di scadenza dell'A.Q. "Fuel Card 3" sopra citato):
 - rete di distribuzione EGO: 8 distributori nelle seguenti località: Cervarezza, Collagna, Felina, Gatta, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto;
 - rete di distribuzione ENI: 3 distributori nelle seguenti località: Castelnovo ne' Monti, Felina, Ponte Secchia;
 - rete di distribuzione IP, 3 distributori nelle seguenti località: Carpineti, Passo del Cerreto, Villa Minozzo;
 - rete di distribuzione TAMOIL: 1 distributore in località Cavola di Toano;
 - reti di distribuzione INDIPENDENTI: 3 distributori nelle seguenti località: Castelnovo ne' Monti (2 distributori) e Valestra di Carpineti;
 - altre compagnie (API, ENERCOOP, ESSO, IES, REPSOL, SHELL): nessun distributore;
- la localizzazione dei distributori a marchio EGO risulta idonea rispetto ai punti di rimessaggio dei veicoli della Provincia operanti nel territorio appenninico. Pertanto, a maggior garanzia della rispondenza di tale rete alle necessità di rifornimento dei suddetti mezzi, sono state svolte ulteriori verifiche che hanno dato esito positivo, in particolare:
 - i punti di distribuzione in questione erogano sia benzina che gasolio mediante l'utilizzo di "fuel-card" dotate di banda magnetica e codice PIN, abbinate ai singoli veicoli, sia in modalità "servito" che "self service";
 - la compagnia fa parte di quelle cosiddette "low-cost", con prezzi alla pompa in genere inferiori alla media dei prezzi alla pompa di altre società riscontrabili sul territorio;
 - al termine di ciascuna erogazione viene rilasciato uno scontrino/ricevuta riportante tutti i dati del rifornimento: data, ora, prodotto, prezzo unitario, litri erogati, importo totale, Km del veicolo se correttamente inserito dall'utilizzatore;
 - viene emessa una fattura mensile con indicazione di ogni singolo rifornimento riportante i medesimi dati indicati negli scontrini/ricevute;

Considerato che per quanto sopra esposto, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell'Ente, in particolare in materia di manutenzione e sorveglianza stradale e di Polizia Provinciale:

- risulta necessario ed economicamente conveniente utilizzare l'Accordo Quadro "Fuel Card 3", al quale la provincia ha già aderito, per i veicoli operanti nel territorio provinciale a Nord della viabilità pedecollinare nonché per i veicoli a guida libera ed in dotazione agli uffici con sede a Reggio Emilia e in pianura;
- appare opportuno, nel rispetto dei principi del risultato, economicità, efficacia e trasparenza, affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di carburante per i rifornimenti agli autoveicoli di proprietà dell'ente utilizzati a Sud dell'asse stradale pedecollinare, alla ditta SCAT Punti Vendita S.p.A. (proprietaria del marchio EGO), con sede legale in via Sevardi 17, 42124 Reggio Emilia – P.IVA 00668990351 – per il periodo 01/03/2025 – 31/10/2027, periodo di validità dell'A.Q. Suddetto;

Dato atto che:

- il fabbisogno presunto di carburante per il periodo 01/03/2025 – 31/10/2027, stimato in funzione dei consumi rilevati negli ultimi 12 mesi per i veicoli operanti a Sud dell'asse pedecollinare è il seguente:

periodo	LITRI GASOLIO	IMPORTO € GASOLIO	LITRI BENZINA	IMPORTO € BENZINA	LITRI GPL	IMPORTO € GPL	LITRI TOTALI	IMPORTO TOTALE €
01/03/2025 – 31/12/2025	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
01/01/2026 – 31/12/2026	36.000	59.565,96	2.400	4.214,74	120	88,74	38.520	63.869,43
01/01/2027 – 31/10/2027	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
NOTA: importi calcolati sul prezzo medio dicembre 2024 rilevati e pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico							102.720	
							LORDO	170.318,48
							IM PONIB.	139.605,31

- i suddetti importi non costituiscono diritto al pagamento di tale somma da parte della Provincia all'Impresa, ma indicano solo la spesa stimata che sarà impegnata a favore dell'Impresa per la fornitura di carburante per i singoli esercizi, indipendentemente dal prezzo al litro del carburante che non rimane in alcun modo prefissato;
- l'affidamento di cui sopra, nel rispetto della normativa vigente citata in premessa, è avvenuto tramite procedura di "Affidamento diretto" sul portale SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, dove il R.U.P. ha richiesto all'operatore economico SCAT Punti Vendita S.p.a., un'offerta, quantificata a corpo, rispetto al valore a base d'asta;
- la ditta ha presentato la seguente offerta a corpo: € 139.605,31, al netto di IVA;
- risulta necessario disporre i seguenti impegni di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione a favore dell'impresa SCAT Punti Vendita S.p.A. (proprietaria del marchio EGO), via Sevardi 17, 42124 Reggio Emilia – P.IVA 00668990351:
 - € 53.224,53# IVA compresa, per il periodo 01/03/2025 – 31/12/2025, oltre al contributo Anac pari a € 35,00, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025, capitolo 2070, Obiettivo I livello 0106/0006;

- € 63.869,42# IVA compresa, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2026, capitolo 2070, Obiettivo I livello 0106/0006;
- € 53.224,53# IVA compresa, per il periodo 01/01/2027 – 31/10/2027, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2027, capitolo 2070, Obiettivo I livello 0106/0006;

Dato atto che:

- nei confronti del predetto operatore economico è stato effettuato il controllo in ordine alla dichiarazione del titolare effettivo;
- è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale prescritti nei confronti dell'operatore economico concorrente;
- la verifica dei suddetti controlli ha dato esito positivo e non ha fatto emergere irregolarità;
- l'appalto non presenta un interesse transfrontaliero certo;
- sono state acquisite le dichiarazioni di l'assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori, allegate alla presente;
- il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, sul portale SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- ai fini della tracciabilità finanziaria, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è B5AFF4D593;
- le condizioni contrattuali sono quelle indicate nel documento “Capitolato” allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
- con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 sulla “Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (emanata dall'AVCP – AUTORITÀ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), non si prevedono rischi da “interferenza, in quanto trattasi di forniture effettuate presso i punti di rifornimento della società SCAT Punti Vendita s.p.a. e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
- il Responsabile del Progetto è il Responsabile della U.O. Contenzioso e trasporti, Avv. Alessandro Merlo;
- l'organo competente per l'adozione del presente atto è il Dirigente del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile e Patrimonio;
- ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'articolo 147bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del presente provvedimento, è reso unitamente alla sottoscrizione del medesimo da parte del Responsabile del Servizio;

DETERMINA

- di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, la fornitura di carburante per i veicoli operanti a sud della asse pedecollinare della Provincia di Reggio Emilia, come descritto e motivato in premessa, all'impresa SCAT Punti Vendita S.p.A. (proprietaria del marchio EGO), via Sevardi 17, 42124 Reggio Emilia – P.IVA 00668990351, per un valore a corpo pari a € 139.605,31, al netto d'IVA;
- di assumere i seguenti impegni di spesa per la fornitura di carburante per autotrazione, a favore dell'impresa sopra citata:
 - € 53.224,53 # IVA compresa, per il periodo 01/03/2025 – 31/12/2025, oltre al contributo Anac pari a € 35,00, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025, capitolo 2070, Obiettivo I livello 0106/0006;
 - € 63.869,42# IVA compresa, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2026, capitolo 2070, Obiettivo I livello 0106/0006;
 - € 53.224,53# IVA compresa, per il periodo 01/01/2027 – 31/10/2027, da imputare alla Missione 10, Programma 05, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.01.02.002 del Bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2027, capitolo 2070 Obiettivo I livello 0106/0006;
- di dare atto che:
 - il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza, sul portale SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
 - ai fini della tracciabilità finanziaria, il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: B5AFF4D593;
 - le condizioni contrattuali sono quelle indicate nel documento “capitolato” allegato al presente atto quale parte integrante dello stesso;
 - con riferimento alla Legge n. 123 del 03/08/2007 e alla successiva determinazione n. 3 del 05.03.2008 sulla “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza” (emanata dall’AVCP – AUTORITÀ per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), non si prevedono rischi da “interferenza, in quanto trattasi di forniture effettuate presso i punti di rifornimento della società SCAT Punti Vendita s.p.a. e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI);
 - la presente determinazione è immediatamente efficace, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.Lgs. 36/2023.

Allegati:

Capitolato Speciale;

Dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi.

Reggio Emilia, lì 17/03/2025

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile
e Patrimonio
F.to BUSSEI VALERIO

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

**CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE PER I
VEICOLI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
PER IL PERIODO 01/03/2025 – 31/10/2027**

1. OGGETTO

Fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli della Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi 59 a Reggio Emilia – C.F. 00209290352 – di seguito denominata “Provincia”, per il periodo **01/03/2025 – 31/10/2027**, mediante l'utilizzo della Carta elettronica “MySTATION”, di seguito denominata “Carta”.

2. IMPORTO, DURATA E STIPULA DEL CONTRATTO

Il fabbisogno presunto di carburante, nonché la relativa spesa, per il periodo **01/03/2025 – 31/10/2027**, stimato in funzione dei consumi rilevati negli ultimi 12 mesi, è il seguente:

periodo	LITRI GASOLIO	IMPORTO € GASOLIO	LITRI BENZINA	IMPORTO € BENZINA	LITRI GPL	IMPORTO € GPL	LITRI TOTALI	IMPORTO TOTALE €
01/03/2025 – 31/12/2025	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
01/01/2026– 31/12/2026	36.000	59.565,96	2.400	4.214,74	120	88,74	38.520	63.869,43
01/01/2027 – 31/10/2027	30.000	49.638,30	2.000	3.512,28	100	73,95	32.100	53.224,53
NOTA: importi calcolati sul prezzo medio dicembre 2024 rilevati e pubblicati dal Ministero Sviluppo Economico							102.720	
							€/LORDO	170.318,48
							01/12/24 1,65461 1,75614 0,73946	IMPONIB. 139.605,31

L'importo stimato del contratto, equivalente alla spesa presunta calcolata ai prezzi medi di cui alla nota alla tabella di cui sopra, per il periodo 01/03/2025 – 31/10/2027, ammonta a Euro 170.318,48# IVA compresa (euro 139.605,31# IVA esclusa), suddiviso come segue:

- Euro 53.224,53# IVA compresa per il periodo 01/03/2025 – 31/12/2025;
- Euro 63.869,43# IVA compresa per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2026;
- Euro 53.224,53# IVA compresa per il periodo 01/01/2027 – 31/10/2027.

I suddetti importi non costituiscono diritto al pagamento di tale somma da parte della Provincia all'Impresa, ma indicano solo la spesa stimata che sarà impegnata a favore dell'Impresa per la fornitura di carburante per i singoli esercizi, indipendentemente dal prezzo al litro del carburante che non rimane in alcun modo prefissato.

Il contratto si intende concluso, in ogni caso, alla scadenza sopra specificata (31/10/2027), ovvero prima di tale data nel caso la fornitura di carburanti abbia raggiunto i quantitativi indicati nella tabella di cui sopra.

L'acquisto verrà perfezionato tramite piattaforma accreditata SATER accessibile da <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, secondo quanto previsto dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, di seguito Codice, e dell'art. 11 del Regolamento Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio n.22/2023 del 28/09/2023 trattandosi di fornitura, di importo inferiore a € 140.000,00. L'Impresa deve essere iscritta alla piattaforma SATER sui cui verrà formalizzato il contratto d'acquisto.

3. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Il rifornimento di carburante avverrà tramite la Carta, presso gli impianti abilitati del circuito EGO, entro i massimali giornalieri pattuiti. Le operazioni di rifornimento non potranno effettuarsi senza l'utilizzo dell'apposita Carta.

Ad ogni Carta è attribuito un codice personale di identificazione (Codice PIN).

Per effettuare le operazioni di rifornimento di carburante in funzione self service, l'utilizzatore inserirà la Carta nell'apposito erogatore e digiterà sul tastierino numerico del terminale self service il codice PIN e la lettura del contachilometri. Al termine dell'operazione, l'erogatore emetterà una specifica ricevuta contenente gli estremi del rifornimento effettuato dal l'utilizzatore della Carta (data, ora, targa del veicolo, lettura contachilometri, tipo di carburante, quantità in litri, prezzo, importo totale).

In caso di prelievo attraverso il servizio di un operatore, sarà cura dell'operatore proporre al cliente il terminale sul quale sarà registrata la carta e immessi i codici autorizzativi (PIN e lettura contachilometri) per mezzo del tastierino numerico.

L'utilizzo della Carta sarà possibile per tutto il periodo di validità della Carta stessa, restando fin d'ora inteso che la sospensione, la revoca e/o la scadenza per qualsivoglia motivo della Carta faranno venir meno il diritto della Provincia di ricevere le forniture alle condizioni previste dal presente documento.

4. FATTURAZIONE

La scadenza di fatturazione sarà mensile. Le fatture saranno emesse in modalità elettronica e in regime di "split-payment".

Il carburante verrà fatturato al prezzo praticato sull'impianto e riportato nella ricevuta rilasciata a fine rifornimento, diminuito dell'eventuale sconto concordato in sede di trattativa diretta. Le fatture indicheranno, sulla base di quanto descritto nelle ricevute, tutte le operazioni effettuate nel periodo di fatturazione.

La Provincia liquiderà le fatture riscontrate regolari entro 30 giorni data fattura, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, tramite bonifico sul conto corrente bancario o postale che sarà comunicato dall'Impresa quale conto dedicato.

5. INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno segnalati e contestati all'Impresa per iscritto dal Responsabile del Progetto. In tale fattispecie, l'Impresa dovrà comunicare alla Provincia, nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla stessa contestazione, le proprie giustificazioni. Qualora dette deduzioni, a giudizio della Provincia, non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali indicate al successivo paragrafo 10. L'applicazione delle penali previste dal presente capitolato non esclude il diritto della Provincia di pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito. Qualora si verificino inadempienze, violazioni alle norme contrattuali o l'Impresa non ottemperasse agli obblighi assunti, sarà applicata la penalità sotto indicata, fatta salva la risoluzione contrattuale nei casi previsti.

6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Provincia si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Impresa. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. Costituiscono gravi inadempimenti i seguenti casi: - accertata mancanza del possesso dei requisiti per l'affidamento dei contratti pubblici ex D.Lgs 36/2023; - cessione, anche parziale, dell'appalto, nonché qualsiasi forma di subappalto non autorizzata; - recidiva nelle inadempienze contestate per iscritto e non giustificate; - abbandono dell'appalto, salvo che per cause di forza maggiore; - cessazione dell'azienda o di un ramo dell'azienda, cessazione di attività, concordato preventivo o fallimento, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'Impresa; - mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto; - reato previsto dal D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e integrazioni, anche non in relazione a rapporti con la Provincia, accertato con sentenza passata in giudicato, che riconosca la responsabilità dell'Impresa o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o dell'interdizione dall'esercizio dell'attività. In ogni caso, al momento dell'apertura di un procedimento in sede penale nei confronti dell'Impresa per reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001, dovrà esserne data informazione immediata alla Provincia, che avrà la facoltà di risolvere il contratto per il verificarsi di tale condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. In caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, si applica l'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023. La Provincia si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'Impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319- quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.". In caso di risoluzione del contratto, l'Impresa si impegnerà a fornire alla Provincia tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 122 del Codice.

7. FACOLTÀ DI RECESSO

La Provincia si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa con PEC nei seguenti casi: - giusta causa; - mutamenti di carattere organizzativo. In caso di recesso, l'Impresa ha diritto al pagamento della parte di fornitura prestata secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Per tutto quanto non previsto si applica l'art. 123 del Codice.

8. IMPEGNI ED OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa per il proprio personale applica il CCNL per i dipendenti da aziende del terziario: distribuzione e servizi;

Inoltre:

- si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Provincia a fornire il carburante per autotrazione presso i punti di rifornimento abilitati all'uso delle Carte, nella misura

richiesta dalla stessa Provincia nel rispetto dei limiti giornalieri e del totale previsto per la durata del contratto;

- è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di attività di erogazione di carburante, comprese quelle che potessero essere emanate in corso del contratto;
- si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla sottoscrizione della trattativa diretta anche nel caso in cui dovessero causare maggiori oneri rispetto a quelli previsti, oneri che restano a carico dell'Impresa;
- si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Provincia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;
- si obbliga a consentire alla Provincia di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni;
- si impegna a comunicare le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa e di distribuzione coinvolta nell'esecuzione del contratto, entro 3 giorni lavorativi consecutivi dalla intervenuta variazione, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- in particolare è tenuta a comunicare per iscritto alla Provincia l'eventuale chiusura di punti di rifornimento, entro 3 giorni lavorativi consecutivi dalla chiusura stessa: in tale caso la Provincia ha facoltà di affidare ad altro fornitore il servizio di rifornimento di carburante, relativo ai punti chiusi, senza che l'Impresa possa pretendere nulla;
- è tenuta ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle condizioni contrattuali e retributive, nonché da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Impresa, quanto della Provincia e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni;
- si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta;
- comunica alla Provincia le variazioni circa il conto corrente dedicato per i pagamenti delle fatture entro 15 giorni solari consecutivi dalla avvenuta variazione: in difetto di tale comunicazione, non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. GARANZIA DEFINITIVA

Entro 10 giorni dalla stipula del contratto in esito alla Trattativa Diretta, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 4 del Codice, a garanzia del completo assolvimento di tutti gli obblighi assunti, l'Impresa dovrà costituire una garanzia definitiva di ammontare pari al 5% dell'importo contrattuale.

La garanzia suddetta potrà essere prestata, secondo gli schemi indicati dagli artt.106 e 117 del Codice, sotto forma di fidejussione bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente quanto segue:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia;
- essere escutibile a "semplice richiesta";
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;

La garanzia non potrà essere prestata in denaro contante, assegni bancari o circolari.

La mancata costituzione della cauzione definitiva produrrà la decadenza dell'affidamento ai sensi del comma 6 dell'art.117 del D.Lgs. 36/2023.

Nel caso in cui la Provincia si rivalga sulla cauzione secondo quanto previsto al successivo paragrafo "Penali", l'Impresa dovrà provvedere a reintegrarla entro i termini che saranno comunicati dalla Provincia stessa.

10. PENALI

La Provincia ha la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritenga opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, durante l'efficacia del contratto che sarà stipulato in esito alla Trattativa Diretta, per assicurare che da parte dell'Impresa siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali.

Ove si verificano inadempienze da parte dell'Impresa nell'esecuzione delle forniture ordinate, la Provincia si riserva la facoltà di applicare le penali di cui al presente articolo.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto alle comunicazioni di cui al punto 8, una penale pari a euro 30,00# al giorno, salvo il caso in cui i ritardi non siano imputabili all'Impresa.

Per riscontrate manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione del servizio (per esempio: non accettazione di una Carta, purché la stessa non sia deteriorata o smagnetizzata; addetti alla distribuzione non osservanti delle misure di sicurezza; ecc...) una penale pari a euro 30,00# al giorno, per ogni irregolarità riscontrata.

La Provincia si impegna a segnalare e contestare per iscritto all'Impresa gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali, entro 5 giorni lavorativi dalla data di riscontro della inadempienza.

L'Impresa ha facoltà di comunicare per iscritto, in ogni caso, le proprie controdeduzioni nel termine massimo di giorni 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio della Provincia, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Impresa all'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Provincia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La Provincia può applicare penali rivalendosi sulla garanzia di cui al precedente paragrafo.

In caso di reiterati inadempimenti dell'Impresa, la Provincia, valutata la gravità degli stessi, può precedere alla risoluzione del contratto fermo restando la possibilità di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

11. DISPOSIZIONI FINALI

È fatto assoluto divieto all'Impresa di cedere, sotto qualsiasi forma, il contratto che sarà stipulato in esito alla trattativa diretta, a pena di nullità delle cessioni stesse. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12 del Codice dei Contratti.

In caso di fallimento dell'Impresa, l'affidamento s'intenderà senz'altro revocato e la Provincia provvederà a termini di legge.

Le condizioni di cui al presente documento possono essere modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla data di conclusione della procedura di trattativa diretta.

Qualsiasi questione interpretativa o vertenza dovesse insorgere tra Provincia e Impresa in ordine alle norme del presente capitolato, sarà deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa la Provincia.

Il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n. 36/2023, è l'Avv. Alessandro Merlo, Responsabile della U.O. Contenzioso e trasporti.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 237 del 17/03/2025.

Reggio Emilia, lì 17/03/2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA